



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

Roma 21 marzo 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 21 marzo 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

- 1) **Reclamo agente calciatori MOGGI Alessandro** **RINVIATA**, su istanza di parte al  
avverso le sanzioni della deplorazione e quella pecuniaria di € 15.000,00 per violazione degli artt. 12 comma 3, 10 comma 1 e punto VII del Codice di Condotta Professionale di cui al Regolamento per l'attività di Agenti di Calciatori (Delibera della Commissione Agenti dei Calciatori nella seduta disciplinare del 20.09.2004 – Com. Uff. 112/A del 21.9.2004) 04.04.2005
  
- 2) “ **A.S. SORA** **RESPINTO**  
avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per violazioni ascritte al proprio presidente, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)
  
- 3) “ **GELA J.T.** **RESPINTO**  
avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per violazioni ascritte al proprio presidente, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005)

- 4) “ **GELA J.T.** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33  
avverso la declaratoria di nullità del contratto economico depositato in data 9.7.2004 dalla stessa società Gela J.T. con il calciatore Campanile Luca e la declaratoria di validità del contratto biennale stipulato tra le medesime parti in data 9.9.2003 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 14.12.2004) comma 2 C.G.S. per tardività della richiesta di copia di atti

**5)Reclamo PROCURATORE FEDERALE** **RESPINTO**

avverso il proscioglimento dei Sigg. Fiori Angelo e Filinesi Vincenzo nonché della società Ilvamaddalena a seguito di proprio deferimento (Delibera della Comm. Disc. presso Com. Reg. Sardegna – Com. Uff. n. 31 del 17.2.2005)

- 6) “ **C.S. VITTUONE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33  
avverso la sanzione della squalifica per otto giornate di gara inflitta al calciatore Graziano Biagio (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Com. Reg. Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n.30 del 24.2.2005) comma 1 C.G.S.

7) “ **A.S.D. RINASCITA LEONZIO** **RESPINTO**

avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 , per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Com. Reg. Sicilia – Com. Uff. n. 57 del 23.2.2005)